

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ARTICOLO 1) – E' costituita, senza fini di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di tutela sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, l'Associazione di promozione sociale, denominata ER-RIPA – Centro Studi "Achille Grandi" APS, a norma della legge 7/12/2000 n° 383 e successive modifiche ed integrazioni e sulla base della disciplina prevista dagli artt. 35 e 36 del codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017 e D.lgs 112/2017).

Successivamente alla trasmigrazione al nuovo registro unico del terzo settore, appena sarà operativo, si aggiungerà l'acronimo ETS.

L' Associazione fonda, anche, sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione umana, operando per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.

Promuove inoltre la crescita spirituale ed alimenta la vita cristiana degli associati con itinerari di ascolto della Parola di Dio avvalendosi del sostegno pastorale richiesto alle comunità ecclesiali, ai vari livelli.

ARTICOLO 2) – L'Associazione ha sede in Palermo, Via Francesco Ferrara n° 1.



Potrà, altresì, istituire con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie e/o sezioni in qualunque Comune della regione siciliana e del territorio nazionale ed estero.

ARTICOLO 3) – L'Associazione, che è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e si propone lo svolgimento di attività nell'ambito dei seguenti settori:

assistenza sociale e socio sanitaria

beneficenza

istruzione

formazione

sport dilettantistico

tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente

promozione della cultura e dell'arte

tutela dei diritti civili

L'Associazione potrà svolgere altre attività anche al di fuori di quelle sopra indicate.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizza-

zione.



A tal fine l'Associazione potrà:

assistere materialmente, moralmente, culturalmente e socialmente i cittadini ed in particolare gli emigrati e gli immigrati, extracomunitari e non, verso nuove comunità in Italia e all'Estero, pur ponendosi come esigenza fondamentale quella di contribuire a determinare le condizioni per cui sia assicurata in Sicilia la massima occupazione per tutti;

gestire, per conto di Enti Pubblici e Privati e della Regione Siciliana, biblioteche e Centri di servizi culturali, nonché attività sociali educative a carattere promozionale; curare, mediante l'istituzione di opportuni corsi e Centri professionali, la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori occupati e disoccupati e ridare al lavoratore una nuova capacità professionale che gli consenta di inserirsi nel ciclo delle moderne attività lavorative e produttive; ricercare ed elaborare metodi di studio interdisciplinare al fine della predisposizione e della offerta di servizi a favore di programmi di ricerca, di sistemazione e di trasformazione economica, sociale ed urbanistica, da parte di Enti pubblici e privati;

operare nel settore della educazione degli adulti, con iniziative volte a favorire una migliore conoscenza, da parte del cittadino, della realtà sociale, culturale e politica in cui egli opera;



impegnarsi nel settore della formazione di quadri intermedi ed in quello della sperimentazione professionale; promuovere iniziative anche a carattere cooperativistico e tutto ciò che ritiene utile per lo sviluppo dello spirito associativo e della crescita democratica di base.

L'Associazione potrà inoltre:


gestire biblioteche e centri di servizi culturali, nonché attività sociali ed educative a carattere promozionale;

istituire corsi e Centri di addestramento, qualificazione e perfezionamento, nonché scuole normali linguistiche per lavoratori disoccupati ed occupati nei centri del territorio della regione;

svolgere studi, ricerche inchieste riguardanti l'assetto del territorio, lo sviluppo economico e l'occupazione, le condizioni sociali e gli ambienti di lavoro; elaborare i dati, le notizie, gli elementi che possono interessare la formazione generale e professionale dei cittadini;

promuovere e gestire corsi, seminari, convegni, nel settore dell'educazione degli adulti;

redigere programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo ed organizzare iniziative varie per lo studio dei problemi interessanti la cultura, la ricerca pedagogica, le tecniche di mobilitazione di base; gestire iniziative nel settore della cultura popolare, dei servizi so-



ciali e dell'assistenza dei lavoratori della sperimentazione professionale e in quello cooperativistico.

Relativamente all'assistenza l'Associazione propone di gestire, per conto dell'Assessorato Regionale al Lavoro e di qualsiasi altro Ente nazionale e regionale, Centri di Assistenza.

L'Associazione potrà inoltre erogare somme per beneficenza a cittadini bisognosi, sia direttamente che attraverso altri enti o associazioni non profit.

L'Associazione potrà ricevere donazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, associazioni, enti pubblici e locali quali, ad esempio: Comune, Provincia o Regione, Comunità Montane, Enti Parco, nonché da enti nazionali ed internazionali. Essa potrà offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite.

- L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento



oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.1176, con riferimento a tutti i soci aderenti.

- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione inoltre provvede al proprio mantenimento e alle proprie attività anche con le quote dei propri associati e con i propri redditi patrimoniali.


ASSOCIATI

Articolo 4) – Il numero degli associati è illimitato. Possono divenire membri dell'associazione tutti i cittadini di maggiore età.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci fondatori, cioè quelli che intervengono all'atto costitutivo e che partecipano economicamente alla costituzione ed alla strutturazione dell'associazione; Soci ordinari, ossia le persone o enti pubblici o privati, che vengono ammessi a far parte dell'associazione secondo le modalità di cui al successivo art.5.

Soci aggregati ossia le persone che accettano i principi e i valori dell'associazione usufruendo dei relativi servi-



zi. i soci aggregati partecipano alla vita dell'associazione con voto consultivo secondo le disposizioni del consiglio direttivo.

ARTICOLO 5) – Coloro i quali intendano far parte dell'Associazione devono inoltrare richiesta al Consiglio Direttivo che delibererà in proposito con proprio provvedimento.

Le dimissioni dei soci, sia fondatori che aderenti, vanno presentate al Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote versate non sono in alcun modo restituibili, ne in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, ne in caso di scioglimento dell'associazione, ne sono trasmissibili.

Coloro che vogliono divenire associati devono farne richiesta al Consiglio Direttivo indicando il domicilio cui debbono essergli inviate le comunicazioni, allegando dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme e degli obblighi relativi, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. L'ammissione è deliberata a scrutinio palese e a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione.



L'elenco degli associati è tenuto aggiornato a cura del Consiglio Direttivo in un apposito registro.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.

I soci della associazione sono tenuti al pagamento della quota sociale, alla osservanza dello Statuto, delle deliberazioni prese dagli organi sociali e del/dei regolamento/i interno/i.

ARTICOLO 6) – I soci possono essere espulsi o radiati quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, su delibera del Consiglio Direttivo ratificata dall'assemblea dei soci alla prima seduta valida.

La qualità di associato si perde nel caso di:
cessazione della partecipazione alla vita associativa;
negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative;
violazione delle norme etiche o statutarie;
comportamenti contrastanti con le finalità dell'associazione; condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.



Le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno diritto al voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci.

Tutti gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Gli associati hanno diritto di dare le dimissioni, in qualunque momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 7)

Sono organi dell'associazione:

l'assemblea generale dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Consiglio Sindacale (facoltativo).

Il Presidente dell'assemblea dei soci.

Assemblea dei soci

ARTICOLO 8) – L'assemblea dei soci si riunisce in adunanze ordinarie e straordinarie.



L'assemblea si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale (31 dicembre di ogni anno), per la approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo).

L'assemblea si riunisce in adunanza straordinaria tutte le volte che il suo presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno un terzo dei soci.

Le assemblee vengono convocate dal Presidente o dal vice Presidente della stessa, anche fuori dalla sede sociale con fax, o con comunicazione ordinaria al domicilio del socio almeno cinque giorni prima della seduta, o tramite avviso pubblico affisso almeno quindici giorni prima presso la sede sociale in atto ubicata in Via Francesco Ferrara n.1

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in mancanza dal vice presidente, eletti dalla stessa nel suo seno, che rimangono in carica per lo stesso periodo degli altri organi.

Il presidente dell'assemblea ha la rappresentanza politica dell'associazione, nomina un segretario e se lo ritiene opportuno, uno o più scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle



deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea .

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Il Presidente è componente di diritto del consiglio direttivo.

ARTICOLO 9) – L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, ove vi partecipino almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione, che può validamente tenersi trascorsa un'ora da quella prevista per la prima, l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

ARTICOLO 10) – L'assemblea straordinaria delibera validamente, a maggioranza, ove vi partecipino, in prima convocazione almeno i due terzi degli associati, ed in seconda convocazione ove vi partecipino almeno la metà degli aventi diritto.

ARTICOLO 11) – Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea



ARTICOLO 12) – All’assemblea dei soci è riservato:

- deliberare sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;**
- approvare i programmi di massima delle attività dell’Associazione previste dal presente Statuto;**
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci;**
- votare modifiche allo Statuto;**
- deliberare su quant’altro di sua competenza a norma di statuto e di legge;**
- apportare, in seduta straordinaria, le modifiche allo statuto e all’atto costitutivo e deliberare lo scioglimento dell’associazione.**

Eleggere nel suo seno alle scadenze statutarie il Presidente ed eventualmente anche un vice presidente.

ARTICOLO 13) – L’assemblea è presieduta dal suo Presidente, in mancanza, dal vice Presidente. In mancanza di entrambi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all’associazione.

Consiglio Direttivo

ARTICOLO 14) – Il Consiglio Direttivo è composto da almeno due membri e fino ad un massimo di nove. Di esso fa parte di diritto il presidente dell’assemblea.



I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il presidente dell'assemblea procede entro quindici giorni, alla convocazione della stessa, per provvedere alla sua sostituzione.

ARTICOLO 15) – Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, eventualmente uno o più vice Presidenti e il Tesoriere. Tutte le cariche, tranne quella di Presidente, possono coincidere con la stessa persona.

ARTICOLO 16) – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso pertanto:

elabora, valutate le direttive formulate dall'Assemblea dei soci aderenti, il programma delle attività dell'Associazione e provvede alla loro attuazione;

predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;

stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; approva gli eventuali regolamenti interni e determina le quote annuali di partecipazione all'associazione;

delibera circa l'ammissione dei soci aderenti;

procede alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione;



nomina consulenti anche esterni all'associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di specifici settori di attività scelti tra i suoi componenti o tra i soci che possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.


ARTICOLO 17) – Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal vice Presidente o dal presidente dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 18) – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in merito al bilancio preventivo e consuntivo.

Il Presidente

ARTICOLO 19) – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni. Egli rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura le esecuzioni dei deliberati delle assemblee e del Consiglio, firma tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano



al vice Presidente se nominato, in mancanza dal Presidente dell'Assemblea dei Soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Collegio Sindacale

ARTICOLO 20) – Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci anche tra i suoi associati. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Spetta all'assemblea dei soci nominare il Presidente del Collegio.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio.

ARTICOLO 21) – Il Collegio ha la funzione di controllo di legittimità sui bilanci e la gestione contabile dell'Associazione.

Patrimonio

ARTICOLO 22) – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, dal fondo di riserva.

Le entrate della associazione sono costituite da:

proventi derivanti dal proprio patrimonio;

contributi di privati;

contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, finalizzati, anche, al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;



contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive; dalle quote sociali; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Gli esercizi finanziari si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, e comunque entro il mese di aprile successivo di ogni anno, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. L'eventuale avanzo di gestione va reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 23) – Le quote sociali ed i contributi dei singoli soci non verranno rimborsati in nessun caso.

Scioglimento

ARTICOLO 24) – Per l'eventuale scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio, l'assemblea dei soci delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione saranno devoluti a fini di utilità sociale o ad altre associazioni con finalità



analoghe salvo diversa destinazione imposta dalle normative e leggi vigenti.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli associati.

ARTICOLO 25) – Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni non lucrative e la disciplina prevista dagli artt. 35 e 36 del codice del terzo settore, Articolo 26) - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 148 del D.P.R. del 22/12/1986 n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/1986) e successive modificazioni, nonché dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 e sulla base della disciplina prevista dagli artt. 35 e 36 del codice del terzo settore, si sottolineano e confermano le seguenti statuizioni, (già esistenti nel presente statuto), che rappresentano parte primaria e fondamentale dello statuto stesso dell'associazione, che opera senza fini di lucro:

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



EA F
P un
azio
le o
no t
Paler
one
nta-
elle
ite
te
e ole
rdi
TRATE
vate
a
Lanz
ille
elle
nu
rely
idee
na
s 28,
gi'

2. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'ente sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Ogni socio ha diritto di esprimere un so-



